

DELIBERA N. 101 del 12 luglio 2022

IL COMITATO PER I RICORSI DI CONDIZIONALITÀ ex articolo 21, comma 12, del d.lgs. n. 150/2015

VISTO il decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015 recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1 comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183" e, in particolare, l'articolo 21, comma 12 che prevede l'istituzione di un Comitato che, con la partecipazione delle parti sociali, decide avverso i provvedimenti adottati dal centro per l'impiego, ai sensi del comma 10 del predetto articolo;

VISTO il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, recante Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 18 del 26 luglio 2017 istitutiva del Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (di seguito Comitato) e, in particolare, l'art. 1 che definisce la composizione del Comitato in parola;

VISTO il Decreto Direttoriale registrato al n. 84 del Registro Decreti in data 8 Marzo 2018 che nomina i membri del Comitato;

VISTO il Decreto Direttoriale registrato al n. 249 del Registro Decreti in data 5 Giugno 2018 di sostituzione dei rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in seno al Comitato giusta nota di richiesta n. 7787 del 24 maggio 2018;

VISTA la Delibera n. 1 del 22 Maggio 2018, recante l'approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'articolo 21, comma 12, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150;

VISTA la nota ANPAL prot. n. prot. n. 6509 del 29/05/2018 avente ad oggetto "Indicazioni sulle modalità di presentazione dei ricorsi al Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'articolo 21, comma 12, del d.lgs. n. 150/2015";

VISTA la Delibera n. 53 del 2 Dicembre 2019, recante l'approvazione del documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'articolo 21, comma 12, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150";

VISTO il Decreto Direttoriale registrato al n. 53 del Registro Decreti in data 12 Febbraio 2020 di sostituzione dei rappresentanti di ANPAL in seno al Comitato;

VISTO il Decreto del Commissario straordinario di ANPAL n. 167 del 16 giugno 2022 di nomina dei rappresentanti di ANPAL in seno al Comitato;



di prot. n. del di decurtazione di una mensilità di indennità NASpI, a seguito della mancata iscrizione, senza giustificato motivo, al corso di formazione previsto in sede di stipula del Patto di Servizio Personalizzato, sottoscritto dalla ricorrente in data Ricorso pervenuto all'ANPAL, a mezzo raccomandata A/R, in data

procede all'esame, nell'ambito della seduta del 12 luglio 2022, del ricorso in parola. Il Dott. Stefano Raia, vista l'assenza del Dott. Raffaele Tangorra, ai sensi dell'art 2, comma 1 del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Comitato, assume le funzioni di Presidente del Comitato.

Dall'esame della documentazione prodotta, risulta che la Sig.ra richiedente l'indennità

NASpI in data sottoscrive il presso il CpI di la il Patto di Servizio Personalizzato. Nel Patto veniva concordato con la ricorrente l'impegno a frequentare un corso di formazione quale misura di politica attiva per il miglioramento dell'occupabilità e propedeutico all'inizio dell'attività autonoma. L'ente formativo organizzatore del corso, scelto in accordo con la Sig.ra comunicava al CpI, in data il mancato perfezionamento dell'iscrizione al corso da parte della ricorrente. La Sig.ra non forniva alcuna giustificazione a supporto della mancata iscrizione al corso. A seguito di ciò il CpI adottava il provvedimento sanzionatorio prot. n. di decurtazione di una mensilità di indennità NASpI. chiede l'annullamento del provvedimento sanzionatorio emesso a suo carico dal CpI, affermando di non essere stata informata che la mancata iscrizione all'iniziativa formativa proposta prevedesse l'irrogazione di una sanzione. La ricorrente riporta, inoltre, di non essere stata avvertita che la pre-iscrizione al corso, effettuata con l'operatrice in sede di Patto di Servizio, fosse vincolante in tal senso. A seguito della richiesta da parte di ANPAL, il CpI di invia documentazione relativa a: Patto di Servizio Personalizzato; Allegato al Patto di Servizio Personalizzato. In merito al ricorso il CpI riporta che la ricorrente ha sottoscritto in data Patto di Servizio Personalizzato, con il quale si è impegnata a frequentare un corso di formazione quale misura di politica attiva per il miglioramento dell'occupabilità e propedeutico all'inizio dell'attività autonoma. Il CpI puntualizza, inoltre, che nel Patto sottoscritto dalla ricorrente alla seconda pagina, paragrafo 2 – Informazioni per l'utente, si legge: "la violazione degli impegni assunti dall'utente potrà dar luogo a sanzioni che vanno dalla sospensione del patto di servizio fino alla cancellazione". Allegato al Patto vi è "l'Informativa delle Sanzioni" che specifica quali siano le sanzioni comminabili in caso di violazione degli accordi sottoscritti con il patto di servizio. L'ente formativo, organizzatore del corso, comunicava in data il mancato perfezionamento dell'iscrizione al corso, a seguito del quale è seguita la sanzione. Il CpI riporta che la Sig.ra frattempo, non ha fatto pervenire alcuna giustificazione a supporto della mancata iscrizione al corso.



Posto quanto sopra, il Comitato, esaminata la documentazione, dopo approfondita
discussione, riconosce infondato il ricorso avverso il provvedimento del CpI di
n. del di decurtazione di una mensilità di indennità NASpI a seguito della
mancata iscrizione, senza giustificato motivo, al corso di formazione previsto in sede di
stipula del Patto di Servizio Personalizzato, sottoscritto dalla ricorrente in data
e lo respinge per i motivi di seguito riportati.
Nel caso di specie la Sig.ra avendo sottoscritto il Patto di Servizio era, infatti,
consapevole dell'obbligo e delle conseguenze sanzionatorie in caso di inottemperanza alla
condizionalità. Sulla base della documentazione acquisita, inoltre, la ricorrente non ha fornito
giustificato motivo a tale inadempienza secondo quanto previsto dalla normativa vigente (vd.
nota MLPS 39-3374 del 2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal
Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art.21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre
2015, n. 150" allegato alla delibera n. 53 del 02/12/2019 del Comitato per i Ricorsi di
Condizionalità).

P.Q.M.

Il Comitato, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso avverso il provvedimento del CpI di prot. n. del del di decurtazione di una mensilità di indennità NASpI a seguito della mancata iscrizione, senza giustificato motivo, al corso di formazione previsto in sede di stipula del Patto di Servizio Personalizzato.

La presente Delibera viene comunicata, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.P.R. 1199/1971, al CpI che ha emesso l'atto e alla ricorrente.

Così deciso, Roma 12 luglio 2022

Il Presidente f.f. Stefano Raia